



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per i servizi nel territorio*

*Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V*

Prot. n. 886

Roma, 24 giugno 2003

Ai Direttori generali  
degli Uffici scolastici regionali

Ai Centri Servizi Amministrativi

LORO SEDI

Oggetto: Corso-concorso a n. 1.500 posti di dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati triennalisti - Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione - Chiarimenti.

Pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in ordine a varie problematiche venutesi a determinare a seguito di ordinanze cautelari, emesse dai competenti organi giurisdizionali, con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva alle prove concorsuali di candidati destinatari di provvedimenti di esclusione dal concorso medesimo.

Le questioni prospettate riguardano sostanzialmente le seguenti fattispecie:

- 1) numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, in presenza di aspiranti ammessi con riserva e collocati in posizione utile nelle relative graduatorie di merito (art. 10, comma 8 del bando di concorso);
- 2) posti disponibili per il conferimento degli incarichi di presidenza per i candidati inclusi nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione.

In relazione al primo punto si fa presente quanto segue.

Com'è noto il numero dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale da ammettere alle attività formative non può eccedere il limite numerico dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.

Tuttavia, in presenza di candidati ammessi con riserva che si collocano in posizione utile nelle relative graduatorie, detto limite potrà essere superato ammettendo in ogni caso alle attività formative, nel rispetto delle graduatorie, un numero di candidati partecipanti a pieno titolo che corrisponda al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per i servizi nel territorio*

*Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V*

Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione, il contingente dei partecipanti è, pertanto, maggiorato di tante unità, quanti sono gli ammessi con riserva collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.

Nel caso si verifichi tale circostanza, sarà cura delle SS.LL. comunicare formalmente ai candidati ammessi a pieno titolo, che risultino graduati in posizione successiva a quella degli ammessi con riserva, che la loro posizione giuridica potrebbe subire modifiche per effetto delle decisioni di merito del contenzioso di cui trattasi.

Relativamente al secondo punto, si osserva che l'art. 22, comma 11 della legge n. 448/2002, allorché stabilisce che "le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del D.lgs. n. 297/1994", fa riferimento ad entrambe le graduatorie dei concorsi regolate dal medesimo articolo, ovvero alla graduatoria del concorso per gli incaricati c. d. triennialisti ed a quella del concorso ordinario.

Difatti, la disposizione di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 11, prevede che "il cinquanta per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del citato d.lgs. n. 165/2001"; tuttavia, tale riserva non può operare, atteso che le graduatorie del concorso ordinario di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 22, comma 8, della legge n. 448/2001 non sono disponibili, in quanto la relativa procedura non è stata avviata. Conseguentemente, l'utilizzo prioritario della graduatoria degli ammessi al corso di formazione avviene sull'intera disponibilità dei posti.

Si coglie l'occasione, inoltre, per precisare che i candidati inclusi nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione di una regione diversa da quella della provincia di appartenenza hanno diritto a beneficiare della priorità di cui all'art. 22, comma 11, dell'appena menzionata legge n. 448/2001, soltanto per i posti della regione ove sono inclusi in graduatoria.

Infine, si reputa opportuno sottolineare che, come afferma la giurisprudenza, l'ammissione con riserva al concorso non comporta la nomina sui posti messi a concorso in caso di utile collocazione del candidato nelle graduatorie, in quanto in tale ipotesi la nomina potrà essere conseguita, solo per effetto della sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'esclusione. Conseguentemente, ad avviso di questa Direzione, i candidati ammessi con riserva non hanno titolo a beneficiare della priorità di cui all'art. 22, comma 11 dell'appena menzionata legge 448, per il conferimento degli incarichi di presidenza prima della sentenza di merito.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to A. Zucaro